

(n. 277)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Torregrossa, Bosco, Scammacca,
D'Asero, Corona, Leontini

il 30 ottobre 2008

Disposizioni in materia di polizia locale

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione e agli enti locali dal Titolo V del decreto legislativo n. 112 del 1998 e detta le norme di attuazione della normativa statale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale.

Per politiche locali per la sicurezza si intende l'insieme delle azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale. I fautori di tali politiche sono tutte le istituzioni locali, Regione, province, comuni, ma anche le organizzazioni e le parti sociali presenti sul territorio.

Per politiche integrate per la sicurezza, d'altra parte, si intendono le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica proprie del Governo nazionale e delle Forze dell'ordine dello Stato.

La sicurezza dei cittadini, quindi, scaturisce dall'efficacia dell'azione posta in essere per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, di inciviltà, di conflittualità nell'uso dello spazio pubblico e dalla capacità di rimuovere la percezione soggettiva di insicurezza oltre che di quei comportamenti sanzionati dalla legge.

Di fronte alla diffusione di tutti questi fenomeni ed alla centralità delle politiche volte a sanzionare i comportamenti devianti, sta emergendo una nuova e diversa centralità, quella delle politiche indirizzate a contenere l'ampiezza e la gravità dei fenomeni stessi.

L'attuazione delle politiche di governo per la sicurezza è, dunque, al tempo stesso, produzione di luoghi accoglienti e sicuri, animazione dello spazio pubblico, azione di inclusione, sanzione dei comportamenti illeciti, mediazione dei conflitti e riduzione del danno.

Tale prospettiva esige una forte integrazione tra tutte le politiche pubbliche, da quelle di contrasto alla criminalità a quelle urbanistiche, a quelle sociali.

In Europa, questa prospettiva si traduce nella necessità di integrare gli interventi riconducibili a diversi livelli di articolazione dello Stato, favorendo la partecipazione consapevole delle comunità locali alle politiche della sicurezza. Tale obiettivo si va concretizzando quindi nello scenario complessivo europeo, attraverso due percorsi; da un lato si assiste ad uno spostamento verso il basso di compiti propri degli Stati nazionali, come la prevenzione ed il contrasto della criminalità, dando origine a Stati più o meno marcatamente federali (es. Spagna, Germania); dall'altro, si assiste alla costruzione di strumenti normativi di concertazione, in materia di sicurezza fra i diversi livelli dello Stato (es. Francia, Belgio).

Anche in Italia, si è da tempo dato il via ad una diffusa sperimentazione di iniziative locali di cui sono protagonisti, su un piano di parità, i governi locali e gli organi dello Stato localmente responsabili della sicurezza pubblica.

L'istituzione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza (legge n. 121 del 1981 e decreto legislativo n. 279 del 1999) prevede, oltre quella del Prefetto e di tutte le Forze dell'ordine, anche la presenza attiva e propositiva del presidente della provincia e del sindaco del comune capoluogo. Il comitato, i protocolli di intesa tra sindaco e prefetto, siglati in moltissime città del nostro Paese, nonché i protocolli ed i patti per la legalità previsti all'interno della realizzazione dei patti territoriali costituiscono un ulteriore passo in avanti per le nuove politiche del governo della sicurezza fondate sul territorio locale.

Gli enti locali sono protagonisti del processo di attuazione delle politiche di sicurezza. Essi, infatti, attraverso politiche integrate tra attori sociali e soggetti pubblici, hanno il compito di facilitare l'applicazione della legge, implementare una comune volontà politica in termini di sicurezza, promuovere le mediazioni

necessarie per la trasformazione dei conflitti tra autore e vittima, tra giovani ed adulti, assicurare le persone che si sentono minacciate, dalla delinquenza e da strutture amministrative e sociali inadeguate, ideare ed organizzare spazi pubblici di qualità, collettivi e privati.

Significativo, a questo proposito, è il moltiplicarsi di esperienze nazionali e comunitarie di associazioni di enti locali che scambiando buone pratiche si confrontano sulla realizzazione di politiche locali di sicurezza delineando, così, una comune visione del concetto di sicurezza e di democrazia fondati sul protagonismo dei cittadini e dei governi locali.

In questo contesto si va delineando un nuovo ruolo anche della Regione.

Per la prima volta nell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 di trasferimento di funzioni e individuazione di risorse in materia di polizia amministrativa è previsto un ruolo collaborativo permanente della Regione con lo Stato e gli enti locali al fine di perseguire ottimali condizioni di sicurezza delle città e del territorio extraurbano, attraverso servizi integrativi di sicurezza e tutela sociali che prevedano interventi di riduzione del danno ed educazione alla convivenza civile nel rispetto della legalità.

Le regioni, in questo quadro, hanno il compito di coordinare e supportare le politiche locali di sicurezza creando le condizioni 'ambientali' più idonee all'integrazione nelle città delle politiche di sicurezza e delle politiche di contrasto alla criminalità, ponendosi come organo di raccordo rispetto al Governo nazionale e di promozione di queste politiche rispetto agli enti locali, offrendo la possibilità di sperimentare forme di coordinamento delle politiche di sicurezza nel territorio regionale soprattutto rispetto ad alcuni fenomeni che possono essere affrontati e coordinati soltanto su scala regionale.

Le regioni, nel campo del contrasto dei fenomeni di disordine e criminalità diffusa, hanno un compito che non si sovrappone a quello degli enti locali, ma consiste nell'offrire alle città ed alle province ed alle istituzioni responsabili della sicurezza pubblica presenti sul territorio indirizzi, sostegno e coordinamento, anche finanziario, per mettere in opera e sperimentare una vasta gamma di strumenti flessibili di intervento.

Nel nostro Paese, molte regioni stanno affrontando il problema del riconoscimento di uno spazio giuridico per le politiche regionali di sicurezza. La regione Emilia Romagna, la regione Marche, la regione Lombardia, la provincia autonoma di Trento, la Toscana e la Sicilia, hanno predisposto interventi legislativi che si trovano attualmente in posizioni differenziate rispetto all'entrata in vigore degli stessi.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

TITOLO I

Disposizioni generali e sistema integrato di sicurezza

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge modifica ed integra la legge regionale 1 maggio 1990, n. 17 e detta nuove disposizioni in materia di polizia locale comunale e provinciale nel territorio della Regione e di promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale per migliorarne l'efficacia e l'efficienza mediante una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

2. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, la Regione, d'intesa con la Conferenza Regione-autonomie locali, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche comunali e provinciali con quelle regionali.

3. Il concorso della Regione nello sviluppo di un'ordinata e civile convivenza e nella prevenzione dei fenomeni della criminalità e delle loro cause è attuato anche mediante interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana.

4. La qualifica di polizia locale ha valenza su tutto il territorio della Regione.

Art. 2.

Politiche regionali

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico:

a) collabora con i vari enti territoriali e statali, stipulando intese o accordi per assicurare, nella salvaguardia delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, di interventi diretti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nonché la tutela ambientale e la protezione civile;

b) promuove intese e accordi con lo Stato e con altri enti pubblici locali, per la collaborazione e cooperazione tra le forze di polizia nazionale e la polizia locale comunale e provinciale;

c) promuove la partecipazione di associazioni rappresentative di interessi collettivi nella individuazione delle priorità dell'ambito oggettivo degli accordi, come strumento di concertazione per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. La Regione assume il compito di:

a) fornire supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

c) stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

d) promuovere la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, alla ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata;

e) definire le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti di dotazione dei corpi di polizia locale;

f) monitorare e raccogliere i dati inerenti le funzioni di polizia locale e assicurare il coordinamento di tutti i corpi di polizia locale;

g) promuovere l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale su tutto il territorio regionale.

3. Le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2, privilegiano:

a) la gestione integrata del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario e della sicurezza;

b) la realizzazione di sistemi informativi integrati e scambio delle informazioni;

c) l'interconnessione tra le sale operative;

d) l'attività di formazione integrata rivolta agli operatori delle forze di polizia locale e degli operatori sociali anche attraverso sistemi che presentano carattere di permanenza;

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di polizia locale e di sicurezza.

Art. 3.

Struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi di polizia locale, è istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali una struttura di massima dimensione, denominata 'Ispettorato regionale per la polizia locale', la cui direzione è affidata ad un dirigente regionale in servizio.

2. L'organizzazione dell'ispettorato regionale è articolata in strutture nel rispetto almeno dei seguenti compiti distintamente assegnati:

a) studi, ricerche e programmazione;

b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale;

- c) coordinamento operativo e rapporti con altri corpi di polizia;
- d) impianti di comunicazione e sistema informativo.

3. L'ispettorato, in particolare, ha il compito di:

a) effettuare la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e di curarne la diffusione. Rientrano tra tali compiti quelli di ricercare, raccogliere e svolgere studi sulla documentazione al fine di fornire utili informazioni ed univoche interpretazioni nonché dare le opportune e conseguenti indicazioni;

b) promuovere il coordinamento sia tra le forze di polizia locale sia con le altre forze di polizia anche nei casi di fenomeni o avvenimenti che interessano il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia medesima;

c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire utili indicazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;

d) elaborare criteri da seguire da parte degli enti per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale;

e) vigilare ed assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento svolto dal centro regionale di cui all'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

f) vigilare sulle inadempienze dei comuni o delle province in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di polizia locale e di sollecitare, previo parere del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 17/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali, le autonomie locali alla nomina di un commissario ad acta che provvede a spese dell'amministrazione inadempiente;

g) elabora e predispone il regolamento-tipo di cui all'articolo 17/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'ispettorato provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:

a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l'integrazione di altre banche dati che si occupano della sicurezza;

b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di un numero unico, con il compito di collegare i corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di ottimizzare il sistema integrato di sicurezza e di offrire servizi celeri, efficienti ed efficaci alla collettività.

5. Sono organi dell'ispettorato regionale per la polizia locale il comitato tecnico regionale e il centro regionale di formazione di cui agli articoli 12 e 11 della legge regionale n. 17/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i quali esplicano le loro funzioni sotto la sorveglianza del dirigente dell'ispettorato regionale per la polizia locale.

6. Alla organizzazione del Dipartimento in strutture, alla dotazione organica e strumentale, alle specifiche professionalità necessarie allo svolgimento delle attività, alle modalità di funzionamento ed alle attribuzioni di specifiche risorse si provvede con apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali.

7. Presso l'ispettorato è istituito l'albo regionale dei comandanti della polizia locale comunale e provinciale, che è aggiornato annualmente a cura dello stesso ispettorato.

8. Le modalità di iscrizione e di utilizzo dell'albo di cui al comma 7 sono stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, su proposta dell'ispettorato regionale per la polizia locale.

Art. 4.

Albo regionale dei comandanti

1. Possono essere iscritti all'Albo regionale dei comandanti i soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, rientranti in una delle seguenti figure:

a) i comandanti dei Corpi di polizia locale, comunale o provinciale;

b) i dirigenti di polizia locale con almeno tre anni di esperienza maturata nella qualifica all'interno dei Corpi di polizia locale;

c) gli ufficiali dei Corpi di polizia locale comunale con popolazione superiore a 25.000 abitanti con un'esperienza maturata di almeno due anni di funzioni vicarie di comandante di Corpi di polizia locale;

d) gli ufficiali dei Corpi di polizia locale, comunali o provinciali, con almeno cinque anni di esperienza nel profilo all'interno dei Corpi di polizia locale;

e) in sede di prima applicazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo i comandanti di polizia municipale che ricoprono tale incarico da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Conferenza Regione-Autonomie locali

1. Per la valutazione, promozione e attivazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, la Conferenza Regione-Autonomie locali dedica specifiche riunioni su temi di polizia locale, di sicurezza delle persone e del territorio, alle quali sono invitati a partecipare i prefetti e i questori della Regione

nonché i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluoghi di provincia.

Titolo II
Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali

Art. 6.
La Regione

1. I compiti e le funzioni della Regione sono anche quelli individuati nel Titolo I.

Art. 7.
La provincia

1. La provincia regionale concorre, con particolare riferimento all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:

- a) l'istituzione del corpo di polizia locale provinciale di cui all'articolo 8;
- b) la collaborazione del corpo di polizia provinciale nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;
- c) la promozione di progetti diretti alla tutela ambientale e territoriale.

Art. 8.
Istituzione del Corpo di polizia locale provinciale

1. Le province regionali istituiscono il 'Corpo di polizia locale provinciale' uniformandosi ai principi e alle disposizioni della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, nonché alle disposizioni della presente legge.

2. Entro centottoanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali predispose lo schema di regolamento del Corpo di polizia locale, che disciplina compiti, modalità di funzionamento e specifiche professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di polizia di che trattasi.

3. In sede di prima applicazione, nei nuovi profili professionali del Corpo di polizia locale provinciale è inquadrato il personale dipendente della provincia appartenente alla corrispondente categoria del personale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso, selezionato attraverso procedura concorsuale interna e previo superamento di apposito corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi, indetto dal Centro regionale di polizia locale. Per l'inquadramento nel profilo professionale di comandante o di dirigente il corso di qualificazione non può essere inferiore a sei mesi.

Art. 9.
Il comune

1. Il comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:

a) la collaborazione del Corpo di polizia locale comunale nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;

b) la promozione di progetti diretti alla sicurezza urbana;

c) l'assunzione del tema della sicurezza come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;

d) la promozione di campagne informative, la riqualificazione urbana e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità organizzata e gli atti incivili.

Art. 10.
*Collaborazione tra gli enti locali
nell'espletamento dei servizi di polizia locale*

1. L'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

‘Art. 5. - 1. I comuni, con territorio contiguo, e le province regionali possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia locale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità.

2. Apposita convenzione tra gli enti regola i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza funzionale del personale e dei servizi associati. Analoga convenzione disciplina le eventuali intese dei comuni e delle province per la gestione di particolari servizi di polizia locale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la disciplina dei compensi del personale è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione decentrata dell'ente o organismo che utilizza il personale’.

Art. 11.
Comando o distacco

1. Il comando o distacco del personale della polizia locale presso altri Corpi di polizia locale può essere disposto per un periodo limitato di tempo, previa intese tra gli stessi Enti locali.

2. Durante il periodo di comando o di distacco, il personale di polizia locale interessato mantiene il rapporto organico con il corpo di appartenenza ed il pro-

prio status giuridico ed economico, mentre funzionalmente dipende dall'Ente presso cui è comandato o distaccato.

3. L'utilizzazione di personale della polizia locale nell'ambito di diversi uffici dell'Ente di appartenenza non può avvenire che per lo svolgimento di mansioni istituzionali di polizia locale e subordinatamente al nulla osta del comandante del Corpo o del responsabile del servizio di polizia locale.

Art. 12.

Circoscrizioni comunali di polizia locale

1. L'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

‘Art. 7. - 1. Nei comuni ripartiti in circoscrizioni sono istituiti presidi decentrati per l'espletamento dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità nell'ambito della zona circoscrizionale.

2. All'interno di ogni circoscrizione il presidio decentrato organizza il servizio di prossimità sulla base di modelli applicativi che tengano conto del presidio fisico e conoscitivo del territorio.

3. Nella zona che gli è stata assegnata l'agente di prossimità è tenuto a offrire la propria disponibilità nel rapporto tra i cittadini e autorità e/o uffici nonché a promuovere e sviluppare forme di collaborazione tese al miglioramento e alla crescita della qualità della vita dei cittadini, con particolare riferimento alle condizioni ambientali del territorio, a vigilare sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile e delle attività espletate nella zona, a farsi portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi del territorio presieduto.

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale del presidio istituito è disciplinata da apposito regolamento di polizia locale’.

Titolo III

Organizzazione e funzioni del servizio di polizia locale

Art. 13.

Funzioni di polizia amministrativa locale

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale sono esercitate dall'insieme delle strutture di polizia locali operanti nel territorio della Regione.

2. I comuni esercitano tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi dei corpi di polizia locale comunale.

3. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite, si avvalgono del Corpo di polizia locale provinciale istituito ai sensi dell'articolo 8.

4. Sono fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

Art. 14.

Corpi di polizia locale

1. I corpi di polizia locale, ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, oltre ai compiti previsti da altre disposizioni normative, svolgono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto di comportamenti che in violazione di leggi e regolamenti siano diretti a produrre danno o pregiudizio a soggetti giuridici o alle cose, nonché di accertamento e irrogazioni di sanzioni, in materia di rispettiva competenza dei comuni e delle province regionali, o ad essi delegate o demandate direttamente da leggi dello Stato o della Regione. L'organizzazione ed il funzionamento dei corpi di polizia locale sono disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, sottufficiali e ufficiali di polizia locale.

4. L'Autorità giudiziaria può avvalersi, nei limiti dei compiti propri e nel rispetto delle intese intercorse, del corpo di polizia locale comunale e provinciale. Nell'esercizio delle funzioni suddette il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente possono essere superati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria che le ha richieste.

Art. 15.

Figure e strutture della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, gli addetti al corpo di polizia locale e le relative prestazioni sono classificate in base a specifiche disposizioni regolamentari adottate dagli enti, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, con riferimento allo schema di regolamento tipo regionale.

2. La disciplina regolamentare dell'ordinamento di cui al comma 1, stabilisce, l'articolazione in:

a) agente: fanno parte di questo profilo professionale gli agenti, gli assistenti e gli assistenti capo. Tutti rivestono la qualifica di agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 c.p.p., agenti di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada, agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 65/1986;

b) sottufficiali: fanno parte di questo profilo professionale gli ispettori, gli ispettori principale, gli ispettori capo. Tutti rivestono la qualifica di sottufficiale addetti al coordinamento e controllo e sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 c.p.p. e della legge n. 65/1986, agenti di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada, agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 65/1986;

c) ufficiale: fanno parte di questo profilo professionale i Commissari ispettore superiore, i commissari capo funzionario, i comandanti. Tutti rivestono la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 c.p.p. e della legge n. 65/1986, agente di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada, agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 65/1986.

3. Il Corpo od il Servizio di polizia locale dipende istituzionalmente e funzionalmente per le scelte politiche dell'ente dal Presidente della provincia o dal sindaco, o dall'assessore da essi delegato, oppure dal Presidente dell'organo esecutivo della forma associata o suo delegato, che impartisce direttamente al Comandante del Corpo o del Servizio apposite direttive.

Il comandante del Corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica apicale dell'ente ovvero, nei corpi intercomunali, nella qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo o al Servizio, rispondendone al sindaco o al presidente della provincia regionale o all'assessore delegato, ovvero nei corpi associati, al presidente della forma associativa o suo delegato.

La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati in materia di polizia locale e alla complessità dell'ente di appartenenza.

In caso di assenza o indisponibilità del Comandante, le funzioni vicarie possono essere attribuite ai dirigenti di polizia locale, agli appartenenti alla categoria D, o in mancanza gli appartenenti alla categoria C, in servizio presso il Corpo di polizia locale di appartenenza.

Il Comandante del Corpo di polizia locale comunale o provinciale è scelto tra gli iscritti all'Albo di cui all'articolo 4.

4. La previsione delle suddette figure professionali lascia inalterato il regime della disciplina dettato dai contratti collettivi nazionali di categoria al quale gli enti devono attenersi.

Art. 16.

Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione

1. L'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

‘Art. 10. - 1. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 12, determina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi degli addetti ai Corpi di polizia locale in base alle figure professionali, escludendo ogni somiglianza con le uniformi e i distintivi delle forze e dei corpi armati dello Stato.

2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono descritti nel decreto di cui al comma 1, nel quale devono essere indicate anche le modalità per l'applicazione sulle uniformi e per l'uso nonché la possibilità per i dipendenti del Corpo di applicarvi le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione’.

Art. 17.

Armamento. Disciplina dell'armamento del Corpo di polizia locale e degli altri strumenti di tutela

1. Gli operatori di polizia locale portano, senza licenza, le armi in dotazione in tutto il territorio dell'intera Regione.

2. Gli operatori di polizia locale svolgono il servizio solo con le armi in dotazione.

3. I servizi di polizia locale sono espletati con l'impiego di armi, nel rispetto della normativa statale vigente, della disciplina prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e dei criteri generali stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi in dotazione, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile e/o paracolpi, abbigliamento di protezione per lo svolgimento di particolari servizi.

5. I modelli, le caratteristiche degli strumenti di autotutela e relativi accessori, nonché i criteri generali per l'assegnazione in uso e le modalità d'impiego e le

modalità di organizzazione dei corsi di addestramento per 'uso delle armi e degli strumenti di autotutela sono obbligatori e devono trovare espressa previsione nel regolamento del Corpo o del Servizio di polizia locale.

Art. 18.

Regolamento comunale e provinciale

1. L'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

‘Art. 9. - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, un apposito regolamento del comune e della provincia regionale conforme allo schema tipo regionale:

a) stabilisce l'organizzazione del corpo di polizia locale nel territorio di appartenenza;

b) determina l'organico del Corpo di polizia locale, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme finanziarie;

c) detta norme sull'assetto organizzativo, la disciplina e gli obblighi e sul comportamento degli addetti;

d) indica le modalità di svolgimento dei servizi d'istituto;

e) determina le forme e le modalità di decentramento del Corpo di polizia locale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

f) stabilisce l'obbligo dell'uniforme e le eventuali deroghe;

g) stabilisce le modalità d'impiego del personale della Polizia locale nella scorta del gonfalone che dovrà essere portato da altro personale dell'ente .

2. L'ente locale può costituire un fondo per le minute spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del Corpo stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile.

3. Il regolamento di polizia locale deve essere approvato dai competenti organi comunali e provinciali entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali con il quale è adottato lo schema-tipo, e conformarsi a quest'ultimo.

4. Lo schema-tipo del regolamento, predisposto dall'Ispettorato regionale per la polizia locale, è adottato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, previo parere sullo stesso espresso dal comitato tecnico regionale per la polizia locale’.

Art. 19.
Servizi a cavallo

1. Al fine di effettuare servizi di pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di polizia locale a cavallo, semprechè tale attività di vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed efficiente.

Art. 20.
Centro regionale di formazione per la polizia locale

1. L'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

‘Art. 11. – 1. Il Centro regionale di formazione per la polizia locale garantisce un sistema di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale comunale e provinciale.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali istituisce, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, il Centro regionale di formazione per la polizia locale, che costituisce anche struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.

3. Presso il Centro regionale di formazione si svolgono i corsi di formazione e di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali ed i sottoufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale ed appositi corsi di aggiornamento per i comandanti, secondo le direttive impartite dall'Ispettorato regionale per la polizia locale. Il Centro organizza, altresì, corsi per la formazione di ausiliari del traffico (ASU), riservati ai soggetti individuati dall'articolo 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/1997, come modificata ed integrata dall'articolo 68 della legge n. 488/1999. Possono partecipare, altresì, i volontari aderenti alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato, purché costituite in una delle forme associative contemplate dalla richiamata normativa.

4. Il Centro regionale di formazione tiene corsi per l'addestramento e la formazione professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione del restante personale, secondo le direttive impartite dall'Ispettorato regionale per la polizia locale.

5. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate, corsi per il costante aggiornamento del personale già in servizio, secondo le direttive impartite dall'ispettorato regionale per la polizia locale.

6. Il Centro rilascia apposita attestazione di partecipazione con profitto che produce credito formativo riconosciuto sul territorio regionale per una idonea valutazione nelle procedure di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.

7. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento il Centro è dotato di un fondo finanziato con oneri a carico del bilancio regionale.

8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, approva, con proprio decreto, lo statuto del Centro nel quale sono specificati la struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il contingente numerico, distinto per categoria, di personale appartenente ai ruoli della Regione da utilizzare per il relativo funzionamento.

9. Al funzionamento del Centro si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli Enti locali.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, sono stabilite le norme per l'organizzazione e la gestione del Centro sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, contabile e del personale.

11. Il responsabile del Centro presenta annualmente al Comitato tecnico regionale per la polizia locale una relazione sull'attività svolta.

12. L'ispettorato regionale per la polizia locale vigila sul buon andamento del Centro e propone all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, quando ne ravvisi giusti motivi, lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei singoli componenti.

13. Il Centro regionale di formazione della polizia locale deve essere istituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Gli Enti locali, nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi indetti dal Centro costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

15. Per il funzionamento il Centro oltre a personale in servizio presso la Regione si può avvalere di personale in servizio presso i Corpi di polizia locale della Regione.

16. Il centro per particolari professionalità necessarie per l'espletamento dell'attività formativa può ricorrere a convenzioni con esperti esterni.

17. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ogni due anni vengono aggiornate le liste dei docenti da impiegare presso il Centro per l'effettuazione dei corsi.

18. L'espletamento di incarichi di docente presso il centro regionale di formazione per la polizia locale, da parte di personale della polizia locale, costituisce titolo per la partecipazione all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 4 nonché nei concorsi nei ruoli della polizia locale della Regione'.

Art. 21.

Comitato tecnico regionale per la polizia locale

1. L'articolo 12 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è così sostituito:

‘Art. 12. - 1. Il comitato tecnico regionale per la polizia locale, quale organo dell'Ispettorato regionale per la polizia locale, è nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, per la durata di un quinquennio, ed è composto:

a) dallo stesso Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale dell'ispettorato regionale per la polizia locale;

c) da otto esperti in materia di polizia locale di cui almeno due scelti tra i comandanti ed ufficiali di polizia locale, due tra i sottoufficiali e due tra gli agenti;

d) da un rappresentante degli enti locali designato dall'ANCI Regione;

e) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'URPS;

f) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali, scelti tra personale in servizio nel Corpo di polizia locale.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, appartenente almeno alla categoria ‘C’.

3. Il comitato, che si riunisce con cadenza almeno semestrale:

a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge o ogni qualvolta lo richieda l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ovvero il dirigente generale dell'ispettorato regionale per la polizia locale;

b) promuove studi ed iniziative e formula proposte di indirizzo e di raccordo per migliorare e uniformare i servizi di polizia locale, di accordi o intese, di progetti di rilievo regionale, di attuazione del sistema integrato di sicurezza;

c) svolge funzioni di supporto e di informazione per la polizia locale;

d) esamina la relazione annuale del responsabile del centro di formazione per la polizia locale e formula eventuali osservazioni e proposte;

e) esprime parere sullo schema di regolamento di polizia locale comunale e provinciale elaborato dall'ispettorato regionale per la polizia locale;

f) esprime parere sulla organizzazione e sul funzionamento del centro regionale di formazione per la polizia locale.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, sono stabiliti i compensi e i rimborsi spese per i componenti del comitato in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia’.

Art. 22.
Reclutamento del personale

1. I comuni e le province regionali per la copertura dei posti vacanti di agente, sottoufficiale, ufficiale e comandante si avvalgono, in deroga alla normativa regionale in materia di reclutamento del personale degli enti locali, delle procedure concorsuali indette dal Centro regionale di polizia locale.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni e le province avanzano richiesta al Centro regionale di polizia locale del fabbisogno numerico del personale di polizia locale da reclutare.

3. Il reclutamento avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione, indetto dal Centro regionale e svolto in sede regionale. Per l'espletamento delle procedure concorsuali si applicano le disposizioni in materia di assunzione del personale degli enti locali.

4. Il corso-concorso si articola in un concorso di ammissione per titoli ed esami, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso-concorso accedono coloro che superano il concorso per titoli ed esami disciplinato dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

5. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, comprende un periodo di formazione secondo moduli i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono disciplinati dal Centro regionale di formazione.

6. Sono dichiarati vincitori coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di formazione.

7. L'assegnazione al comune è disposta dal Centro regionale in relazione alla preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione secondo l'ordine della graduatoria.

8. Gli enti locali versano in entrata del bilancio della Regione le somme relative al servizio reso dal Centro regionale di polizia locale da determinarsi con decreto dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

9. Il personale in servizio con qualifica di agente, con anzianità maturata esclusivamente all'interno del servizio di Polizia Municipale, di cui al precedente articolo 15 dal primo giorno del 12° anno di servizio verrà inquadrato nella qualifica di sottufficiale, previa frequenza e superamento di un periodo di formazione presso il centro regionale di cui all'articolo 20 per un periodo e secondo le modalità stabilite dall'ispettorato regionale.

10. Il personale in servizio con la qualifica di sottufficiale, con anzianità maturata esclusivamente all'interno del servizio di Polizia Municipale, di cui al precedente articolo 15 dal primo giorno del 20° anno di servizio verrà inquadrato nella qualifica di ufficiale cat. D/1, previa frequenza e superamento di un periodo di

formazione presso il centro regionale di cui all'articolo 20 per un periodo e secondo le modalità stabilite dall'ispettorato regionale.

11. Allo scopo di garantire la competenza tecnica professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei Corpi, qualora venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del posto di comandante, la partecipazione al concorso richiede il requisito della preventiva iscrizione all'albo di cui all'articolo 4.

Art. 23.

Servizi per conto di terzi

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della Polizia locale che comportino l'utilizzo, straordinario od esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

- a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;
- b) manifestazione pubblica.

2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle Amministrazioni pubbliche.

3. Le somme introitate per il pagamento delle attività di cui al comma 1, sono prevalentemente destinate alla retribuzione del personale impiegato in modo esclusivo e fuori dal lavoro ordinario per l'espletamento di tali servizi.

Art. 24.

Indennità di polizia locale

1. Per compensare il maggior impegno e le responsabilità degli operatori di polizia locale derivanti dall'esercizio dei compiti di polizia giudiziaria e dell'attività integrata di polizia locale di cui all'articolo 3, i comuni e le province istituiscono per il personale in servizio l'indennità di polizia locale, distinta per qualifiche e categorie, corrispondente alla differenza tra l'indennità di cui all'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, e successive modifiche, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, comma terzo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, così come determinata annualmente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di euro 36.500.000,00, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 3.2.1.3.2, capitolo 183303.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa valutata in euro 60.000.000,00 è finanziata nell'ambito delle somme attribuite al fondo per le autonomie locali.

Art. 25.

*Fondo per la previdenza e per l'assistenza
del personale di polizia locale*

1. Al fine di sviluppare adeguate politiche previdenziali ed assistenziali in favore del personale di polizia locale è istituito, presso l'ispettorato regionale per la polizia locale, il fondo autonomo per la previdenza e l'assistenza degli operatori della polizia locale nel rispetto dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 275.000,00, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2, capitoli 183303 e 183304. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa valutata in euro 500.000,00 è finanziata nell'ambito delle somme attribuite al fondo per le autonomie locali.

3. Gli enti locali versano nel bilancio della Regione annualmente il 10 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme al codice della strada accertate dagli operatori della polizia locale.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, su proposta dell'ispettorato regionale per la polizia locale e previo parere del comitato tecnico regionale, con proprio decreto disciplina l'utilizzazione del predetto fondo.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26.

Riserve di partecipazione ai corsi-concorsi

1. In sede di prima applicazione, il Centro regionale di polizia locale riserva la partecipazione ai corsi-concorsi di cui all'articolo 22, fino ad esaurimento, al personale con contratto a tempo determinato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge è impegnato nei corpi di polizia locale con profilo professionale di agente.

Art. 27.

Modifiche, integrazioni e abrogazioni

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, sostituire la parola 'favorire' con le parole 'coordinare e promuovere'.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è sostituito dal seguente:

‘2. Il Corpo di polizia locale dipende direttamente dal sindaco o dal presidente della provincia regionale o dall'assessore all'uopo delegato, che impartisce al responsabile le opportune direttive’.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è inserito il seguente:

‘5 bis. Il Corpo di polizia locale non può essere inserito all'interno di altre strutture amministrative dell'ente di appartenenza, né essere posto alle dipendenze di dirigenti di altri servizi’.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è aggiunto il seguente:

‘1 bis. Per il miglior conseguimento dei compiti e delle funzioni da parte degli agenti, sottufficiali e ufficiali di polizia locale per ambito territoriale dell'ente di appartenenza si intende il servizio effettuato su tutto il territorio regionale’.

5. L'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è abrogato.

6. Nella Tabella ‘A’ della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, sotto la voce Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è inserito ‘Ispettorato regionale per la polizia locale’.

7. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.